



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

4° DIPARTIMENTO - 2° DISTRETTO - VIABILITA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 263

DEL 08/11/2011

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 157/A GALATI MAMERTINO - S. BASILIO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA. IMPORTO COMPLESSIVO: € 400.000,00 COD. CIG: 0572002EF7

AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO ALLA DITTA PATRIARCA GEOM. SALVATORE

IL DIRIGENTE

- PREMESSO** che con Determinazione Dirigenziale n° 122 del 12/10/2010 è stato approvato il progetto ed impegnata la somma dei lavori in oggetto.
- CHE** con Determinazione Dirigenziale n° 207 del 24/11/2010 sono stati approvati lo schema del bando di gara e il relativo disciplinare.
- CHE** la relativa gara ha avuto inizio in data 29/06/2011 con l'aggiudicazione alla ditta NOVA S.R.L. con sede in Isnello (PA) - C.da Farchio s.n.c. - P.I. 04990360820 con il ribasso del 22,8567%.
- CONSIDERATO** che la ditta PATRIARCA Geom. Salvatore, seconda aggiudicataria, con sede in Via Carini, 76 - Comiso P.I. 01044190882 con il ribasso del 22,8567 ha presentato ricorso al TAR Sic. Sez. CT in data 19/11/2011.
- VISTA** la nota prot. n. 3834/UL con la quale è stata trasmessa la sentenza del TAR Sic. Sez. CT n. 2502/2011 del 20/10/2011 che ha accolto il ricorso e ha disposto l'aggiudicazione della gara in oggetto alla Ditta PATRIARCA Geom. Salvatore.
- VISTA** la L.R. 109/94 Legge quadro in materia di Lavori Pubblici nel testo coordinato con le LL.RR.;
- VISTA** la legge n. 9 del 06/03/86.
- VISTA** la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento degli Enti Locali, nonché la L.R. n. 30/2000.
- VISTO** il Decreto Leg.vo n. 80/1998 Art. 3 - 2° Comma che ridefinisce i compiti della dirigenza ed il D. Leg.vo 267/2000.

VISTO

lo Statuto Provinciale ed il vigente regolamento d'Appalti e Contratti.

DETERMINA

ANNULLARE

l'aggiudicazione della gara dei "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 157/A GALATI MAMERTINO - S. BASILIO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA" alla ditta NOVA S.R.L. con sede in Isnello (PA) - C.da Farchio s.n.c. - P.I. 04990360820 con il ribasso del 22,8567%.

AGGIUDICARE

definitivamente i "LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. RODI' MILICI - FONDACHELLI FANTINA" dell'importo complessivo di € 400.000,00 di cui € 303.222,00 per lavori a b.a., € 9.378,00 per oneri irriducibili per la sicurezza ed € 87.400,00 per somme a disposizione dell'amministrazione all'impresa PATRIARCA Geom. Salvatore con sede in Via Carini, 76 - Comiso P.I. 01044190882 con il ribasso del 22,8567.

DISPORRE


l'immediata pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della L. 109/94 nel testo coordinato con L.R. 7/2002 e s.m.i.

DICHIARARE

la presente Determina Dirigenziale immediatamente esecutiva ai sensi di legge, considerato che la copertura finanziaria di € 400.000,00 è con i fondi di cui al codice 206010100 cap. 7727 con denominazione "Manutenzione Straordinaria ed ammodernamento delle SS.PP. Delle strade agricole, delle ex trazzere e delle vie rurali danneggiate anche da eventi calamitosi (avanzo di amministrazione) - Bilancio 2010.

IL DIRIGENTE

ING. B. SIDOTI PINTO




Visto: Il Ragioniere Generale

UFFICIO DEL DIRIGENTE PROVINCIALE

VISTO: 10-11-11

10-11-11

Il Dirigente
del 2° Dip 1° U.D.
Dott. Antonino Calabrò



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

1° Dipartimento

U.D. Affari legali, risorse umane, programmazione negoziata e partecipazioni azionarie

U.O. Legale e contenzioso U.O. Studi e consulenze giuridiche

Via XXIV Maggio, Palazzo degli Uffici, 98122 Messina

Tel. 0907761350 – telefax 0907761812 - e.mail: ufficiolegale@provincia.messina.it

PROT.N. 3836/UL. Allegati _____

Risposta a nota N° _____ del _____

Nella risposta citare: _____

Messina,

02 NOV. 2011

Oggetto: Ricorso “Impresa Patriarca Geom. Salvatore c/Provincia e Nova srl” – TAR Sic. sez. CT.

Sig. Dirigente IV Dipartimento

Viabilità 2° Distretto

SEDE

Per opportuna conoscenza e per gli eventuali provvedimenti di competenza, si trasmette la sentenza n. 2502/2011 con cui il TAR Sic. sez. CT, decidendo il giudizio promosso dall'Impresa Patriarca Geom. Salvatore, nel quale la Provincia non si è costituita, ha accolto il ricorso e condannato quest'Ente al pagamento delle spese processuali.

Per il Dirigente

3836/4-22



Studio Legale Associato
Caruso Caudullo Scalfambrieri
www.dirittodegliappalti pubblici.com

E' copia di [signature]
[Circular stamp]

DESTINATARIO: Provincia Regionale di Messina	
FAX: 090 7761252	
C.A.: del RUP Benedetto Sidoti Pinto	
Oggetto: Sentenza Tar Catania, Sez. I, del 20 ottobre 2011, n. 2502- "Lavori di messa in sicurezza della S.P. 157/A Galati Mamertino - S. Basilio, Manutenzione straordinaria"	
DATA: 21 ottobre 2011	n. pagine compresa la presente: 6

Si trasmette via fax la sentenza del Tar Catania, Sez. I, del 20 ottobre 2011, n. 2502, che condanna Codesta Amministrazione Provinciale a disporre l'aggiudicazione della gara in oggetto all'impresa Patriarca Geom. Salvatore, oltre che al pagamento delle spese di giudizio nella misura parziale di € 1200 oltre IVA (21%) e CPA (4%) e alla refusione del contributo unificato versato dalla ricorrente pari a € 4000.

Si diffida, pertanto, Codesta amministrazione ad eseguire al più presto la sentenza citata.

Distinti saluti

Avv. Benedetto Caruso
[Signature]
Avv. Gabriella Caudullo

1° Rif. Aff. Leg.
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
POSTA IN ENTRATA
26 OTT 2011
1° DIPARTIMENTO - 1° U.D.

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
27/10/2011
Protocollo n°0036059/11

Le informazioni confidenziali e professionali contenute in questo fax sono per uso esclusivo del destinatario. Se non siete il destinatario o la persona responsabile della consegna al destinatario, non potete copiare o consegnare il fax a nessun altro. Se ricevete questo messaggio per errore, per favore distruggete immediatamente il fax. Grazie.

This fax transmission is intended only for the use of the individual or entity to which it is addressed. If the recipient of this message is not the intended recipient or entity, you are hereby notified that any further dissemination, distribution or copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please delete it immediately. Thank you.

Catania, viale Raffaello Sanzio 60, 95128 - tel 0957465013
Milano, Via Donizetti 3, 20122 - tel 0255191540

email mfo@dirittodegliappalti pubblici.com
fax mfo@0958992002

P.IVA 04746930876

3836/UC
28 OTT. 2011

N. 02727/2011 REG.RIC.

E' copia conforme all'originale

Pagina 1 di 5

N. 02502/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02727/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 2727 del 2011, proposto da:

Impresa Patriarca Geom. Salvatore, rappresentato e difeso dagli avv. Gabriella Caudullo, Giovanna Scalambrieri, Benedetta Caruso, con domicilio eletto presso Benedetta Caruso in Catania, viale Raffaello Sanzio, 60;

contro

Provincia Regionale di Messina;

nei confronti di

Nova Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriella Largana', con domicilio eletto presso Gabriella Largana' in Catania, via Pasubio, 6;

per l'annullamento

1.-del verbale del 29 luglio 2011, mai comunicato all'odierna ricorrente, di aggiudicazione della gara indetta per l'affidamento dei

N. 02727/2011 REG.RIC.

Pagina 2 di 5

“Lavori di messa in sicurezza della S.P. 157/A Galati Mamertino – S. Basilio. Manutenzione straordinaria” alla Nova s.r.l.;

2.-della nota prot. n. 29942/11 del 5 settembre 2011 (anticipata via fax con nota prot. n. 3073 del 2 settembre 2011) con cui la Provincia Regionale di Messina rigettava l'informativa dell'intento di proporre ricorso giurisdizionale proposta dall'odierna ricorrente in data 5 agosto 2011;

3.-ove occorra, dell'aggiudicazione provvisoria, mai comunicata all'odierna ricorrente, nei confronti della Nova srl;

4.-di ogni altro provvedimento antecedente o successivo, comunque connesso, presupposto o consequenziale, ivi compresi eventuali atti di approvazione, allo stato non meglio conosciuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Nova Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2011 il dott. Biagio Campanella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorso è fondato.

Ed invero, l'Amministrazione resistente, una volta esclusa l'impresa geom. Carmelo Gangemi, avrebbe dovuto aggiudicare la gara in questione alla ricorrente impresa geom. Salvatore Patriarca.

N. 02727/2011 REG.RIC.

Pagina 3 di 5

L'esclusione dell'impresa Gangemi ha comportato, infatti, che restassero in gara n. 293 ditte.

La Commissione di gara avrebbe dovuto procedere, pertanto, all'esclusione fittizia, ai sensi dell'art. 86, comma 1°, del d.lgs. n. 163/2006, del 10%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente, delle offerte di maggior ribasso e delle offerte di minor ribasso.

Nel caso di specie, essendo 293 le imprese rimaste in gara, le offerte da escludere avrebbero dovuto essere trenta con il maggior ribasso e trenta con il minor ribasso.

Nel caso di specie, si è verificata un'ipotesi peculiare: la presenza, a cavallo delle ali, di due imprese con identico ribasso; entrambe le imprese, alla luce dell'ormai univoco orientamento giurisprudenziale, codificato dal regolamento di attuazione approvato con DPR n. 207/2010, avrebbero dovuto essere fittiziamente escluse dalla gara.

Invece la Commissione ha proceduto, dopo l'esclusione dell'impresa Gangemi, al ricalcolo della media escludendo fittiziamente 30 imprese di maggior ribasso e 30 di minor ribasso "dal n. 31 progressivo con il ribasso del 22,4715% al n. 263 progressivo con il ribasso del 22,999%", nonostante anche l'impresa con il numero progressivo 264 avesse presentato l'identico ribasso, pari appunto al 22,999%.

La Commissione, dopo aver calcolato la media aritmetica delle offerte rimaste ed averla incrementata dello scarto medio positivo, ha così concluso: "*l'offerta dichiarata anomala ha un ribasso del 22,8567% ... i lavori restano aggiudicati alla ditta Nova s.r.l. ... con il ribasso del 22,8567%*". ←

L'Amministrazione comunale, pertanto, non solo ha deciso

N. 02727/2011 REG.RIC.

Pagina 4 di 5

arbitrariamente ed illegittimamente di non procedere all'esclusione fittizia delle offerte con il medesimo ribasso collocate a cavallo del taglio delle ali, ma ha altresì individuato l'impresa aggiudicataria proprio in quella che ha offerto esattamente il ribasso del 22,8567%, ossia quello ritenuto anomalo. ||

Quanto appena esposto è sufficiente per l'accoglimento del ricorso indipendentemente dall'eventuale fondatezza dell'altro motivo di gravame che va, conseguentemente, "assorbito".

Ciò comporta l'annullamento degli atti impugnati e l'obbligo dell'Amministrazione provinciale di disporre l'aggiudicazione della gara a favore dell'impresa ricorrente.

Per quanto concerne, infine, le spese di giudizio, vanno liquidate, a carico della Provincia Regionale di Messina, nella misura di 1/3; per il resto, vanno compensate.

Le spese medesime sono dichiarate "irripetibili" nei confronti dell'impresa aggiudicataria Nova s.r.l.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie con gli effetti esposti in motivazione.

Condanna l'Amministrazione provinciale al pagamento parziale delle spese di giudizio, nella misura di € 1.200,00 (milleduecento/00), oltre I.V.A. e C.P.A. ||

A carico dell'Amministrazione provinciale medesima l'importo del

N. 02727/2011 REG.RIC.

Pagina 5 di 5

contributo unificato versato da parte ricorrente.

Spese irripetibili nei confronti dell'impresa contro interessata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Biagio Campanella, Presidente, Estensore

Salvatore Schillaci, Consigliere

Francesco Bruno, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)